www.bollettinoadapt.it, 13 maggio 2013

Dottorati di ricerca: l'accademia si apre alle imprese?

di Francesco Magni

Il 6 maggio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sulle "modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (d.m. n. 45 del 8 febbraio 2013 di attuazione della c.d. Legge Gelmini n. 240 del 2010). Tra gli aspetti più interessanti del decreto si segnala la previsione contenuta al comma 2, lettera *b* dell'articolo 2: tra i soggetti che potranno richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato, accanto alle università e ai consorzi tra università, vengono incluse anche «qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate». Tale "qualificazione" verrà accertata ai sensi del seguente comma 3 secondo diversi criteri:
«a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei porri fini istituzionali;
c) documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione.
Questa possibilità apre degli scenari interessanti, che possono portare al coinvolgimento di ulteriori soggetti esterni alle università, in una prospettiva di maggiore integrazione del sistema, pur garantendo una qualità dei percorsi formativi e dei titoli rilasciati.
Un'altra interessante novità è quella contenuta nell'articolo 11, dove troviamo la possibilità di attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e di sviluppo (comma 1). Allo stesso modo sarà possibile attivare corsi di dottorato industriale, destinando una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che verranno ammessi al dottorato comunque in seguito al superamento della relativa prova di selezione (comma 2).
Queste ulteriori e peculiari possibilità di corsi di dottorato non fanno venire meno, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: rimane infatti confermata l'opportunità di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese (art. 11, comma 4).
Sempre per i dottorati in convenzione con imprese e per i dottorati industriali il regolamento lascia un margine di libertà nello stabilire «scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e per le modalità organizzative delle attività didattiche» per lo svolgimento ottimale del dottorato (art. 11, comma 5).
Quest'ultima previsione costituisce una deroga alla regola generale, valida per tutti i corsi di dottorato "classici", (contenuta all'articolo 8 comma 1) dove si stabilisce che «l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non

oltre il 30 settembre di ciascun anno». A tale selezione potranno partecipare «coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale […] ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza […], entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno».
Si stabilisce quindi una scadenza uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei bandi di concorso: se questo da un lato potrebbe favorire l'afflusso di studenti stranieri (perseguendo giustamente quell'ottica di razionalizzazione e di internazionalizzazione della quale i nostri atenei hanno sempre maggior bisogno); dall'altro rischia di risultare fortemente limitativa dell'autonomia delle singole università, con il pericolo di bloccare per quasi un anno un giovane laureato italiano che consegua il titolo "nella sessione sbagliata". Forse sarebbe stato più opportuno prevedere almeno "due finestre" (una sessione autunnale ed una primaverile), lasciando comunque un minimo di flessibilità, garantendo allo stesso tempo una efficace semplificazione (come peraltro già avviene in alcuni atenei italiani come, per esempio, al Politecnico di Milano).
Un ulteriore elemento di perplessità riguarda i requisiti per l'accreditamento dei corsi: si stabilisce infatti come condizione necessaria «la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori» (art. 4, comma 1, lett. *a*): questo significa che la *governance* dei corsi è totalmente in mano agli atenei, con il rischio di limitare fortemente il coinvolgimento attivo degli altri soggetti (imprese private *in primis*).
Sembra quasi che non si sia voluti andare fino in fondo, inserendo qua e là norme limitative del coinvolgimento di enti esterni dentro al mondo accademico, come quella che prescrive, anche per i dottorati attivati da «qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate», la presenza all'interno del collegio del dottorato di una maggioranza di professori universitari convenzionati con l'istituzione stessa.
Sicuramente la presenza di docenti universitari può essere vista come un elemento di salvaguardia e garanzia della qualità del percorso formativo e di ricerca. Ed è, almeno in parte, sicuramente così. Ma perché, pur mantenendo sempre un minimo del 50% di presenza di accademici, non si favorisce e si incentiva, in un'ottica di pari dignità, la presenza degli altri soggetti (quali per esempio tutor e referenti aziendali) all'interno degli organi direttivi dei percorsi, almeno limitatamente ad alcune tipologie di dottorati e/o ad alcuni settori scientifico-disciplinari? Sarebbe un modo di considerare e di valorizzare chi desidera coinvolgersi nella realizzazione di un percorso di alta formazione, magari investendo energie e risorse economiche. Ma anche in questo caso il decreto sembra contenere troppi vincoli e "paletti" che, limitando l'autonomia delle istituzioni universitarie, rischiano di compromettere i tentativi di apertura dell'accademia verso l'esterno.
Il maggiore limite di questo provvedimento, pur all'interno di un quadro di notevole interesse come quello sinteticamente sopra descritto, appare quindi proprio questo: un'eccessiva e ulteriore regolamentazione dirigistica dal centro, che potrebbe "imbrigliare" ancor di più un sistema universitario, come quello italiano, già alquanto ingessato.

Francesco Magni
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo